

## CENTRALE DI COMMITTENZA COMUNI DI MELZO, PIOLTELLO E PERO

### PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI *SMART CITIES*, MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI

CUP C92F17003890004

CIG 725495958F

#### FAQ 4

- Nel disciplinare di gara al punto 10.2.2 “Si precisa che ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai sub-criteri 3.1 e 4.4 non sono considerate varianti migliorative i possibili risparmi energetici conseguiti utilizzando apparecchi diversi da quelli di progetto e neppure confronti fra le schede tecniche dei prodotti proposti e quelli del progetto di gara. Tali proposte migliorative verranno considerate con punteggio pari a zero. “. Anche nell’incontro pubblico, è stato ribadito che l’eventuale sostituzione del corpo illuminante inserito a progetto, con uno equivalente che presenta caratteristiche tecniche prestazionali migliorative soprattutto in termini di minor consumo energetico, maggior efficienza e maggior vita utile del led, non genererà nessun punteggio migliorativo in quanto considerato equivalente.

Questo è in contrasto con quanto indicato al punto 4.2.3 della relazione tecnica “EQUIVALENZA DI PROGETTO E PRODOTTO”

“...III. **energetiche**: prodotti con i consumi energetici simili all’interno dello stesso progetto; *Sola Equivalenza*: l’impiego di potenze uguali o minori a quelle previste nel progetto *Equivalenza e Miglioria*: La maggiore efficienza e quindi riduzione dei consumi energetici di elementi elettrici/elettronici quali alimentatori, regolatori di flusso, sistemi di telecomando.”

Dalla lettura di quanto sopra riportati si evince chiaramente che la maggior efficienza è vista come miglioria.

Siamo quindi a chiedere conferma che la maggiore efficienza di un corpo illuminante alternativo a quello inserito nel progetto di gara sia considerata una miglioria e contestualmente chiediamo di indicarci in quale sub criterio si debba inserire in fase di offerta.

La relazione tecnica al punto 4.2.3. richiede i contenuti previsti dalla norma UNI 11630 al fine di dimostrare l’equivalenza di progetto e prodotto e, pertanto, sono richieste efficienze analoghe o superiori. Ovviamente non si potrà mai ammettere un’equivalenza con efficienze inferiori!

Tutt’altro aspetto è la scelta delle Amministrazioni concedenti di non premiare progetti differenti da quelli posti a base di gara.

- Nel capitolato speciale di appalto al punto 39.4 “Ripartizione del risparmio in caso di illuminazione pubblica adattiva Qualora si procedesse all’installazione di apparecchi per il controllo adattivo dell’illuminazione, il maggior risparmio conseguito rispetto ai kWh dichiarati al cap. 2.1 del progetto definitivo, saranno equamente distribuiti nella misura del 50% ciascuno, tra concessionario ed Amministrazione concedente. La quota maturata dall’Amministrazione sarà detratta dal canone di fornitura energetica dovuto per il periodo di riferimento”

Viene indicato chiaramente il criterio di ripartizione del maggior risparmio conseguito fra concessionario e amministrazione in caso di illuminazione adattiva.

Se si procede ad installare dei corpi illuminanti equivalenti migliorativi che generano un minor consumo energetico rispetto a quanto indicato nel progetto definitivo al punto 2.1, e contestualmente si installa un sistema di illuminazione adattiva, i minor consumi totali sono quindi

ottenuti sia grazie all'illuminazione adattiva che alle prestazioni migliorative del corpo illuminante migliorativo proposto. Quindi siamo di fronte ad un doppio risparmio energetico.

Siamo quindi a richiedere come verrà riparametrizzato il canone in caso di risparmio derivante sia dall'illuminazione adattiva che dai corpi illuminanti equivalenti migliorativi alla luce di quanto dichiarato al punto 39.2: "i maggiori guadagni derivanti da maggiori risparmi energetici / gestionali rispetto a quanto previsto a progetto saranno fruiti esclusivamente dal concessionario..." e al punto 39.4 il quale stabilisce che la riparametrizzazione del canone avverrà solo nel caso di illuminazione pubblica adattiva.

**Si ribadisce che, come esplicitato nel Capitolato di gara, la ripartizione del maggior risparmio energetico è prevista solo ed unicamente in caso di illuminazione adattiva.**

- Per quanto riguarda i sub-criteri delle proposte migliorative si chiede di chiarire se oltre alla descrizione di quanto proposto, sia necessario quantificare anche economicamente le migliori illuminotecniche proposte.

**No in quanto offerte all'Amministrazione a costo zero.**

- Nel caso venisse proposta una miglioria legata all'illuminazione esterna artistica di un edificio di particolare valenza architettonica-storica, o di un ampliamento illuminotecnico, si chiede se sufficiente produrre una descrizione tecnica dell'intervento e delle apparecchiature utilizzate e successivamente in caso di assegnazione lo sviluppo dettagliato della parte progettuale.

**In tale ipotesi è sufficiente produrre una relazione tecnica quanto più possibile dettagliata dell'intervento proposto all'interno dei vincoli delle pagine massime che costituisce la documentazione oggetto di valutazione, la fase progettuale dovrà essere rimandata all'eventuale aggiudicazione e sottoposta ai pareri delle Autorità competenti che, pertanto, dovranno essere vincolanti per l'aggiudicatario**

- Nei documenti di gara è scritto che per valutare l'equivalenza di un nuovo corpo illuminante bisognerà produrre anche i calcoli illuminotecnici del nuovo prodotto proposto. Per la stesura di tali calcoli il progettista ha confermato, all'incontro pubblico, che i calcoli alternativi devono essere sviluppati tenendo come dati di riferimento i calcoli progettuali ed in particolare ha confermato che i calcoli con interdistanza minima non sono da riprodurre. Analizzando i calcoli illuminotecnici progettuali dei 3 comuni, nella quasi totalità dei casi delle categorie illuminotecniche P, abbiamo riscontrato un'incongruenza con i risultati di illuminamento minimo richiesto in quanto, nella pagina di riepilogo il calcolo con massima interdistanza (che il progettista ha specificato di essere l'interdistanza da utilizzare per i calcoli alternativi) alla riga illuminamento minimo ha il risultato in lux conforme alle prescrizioni normative, mentre nella pagina successiva "distribuzione illuminamenti", tale valore che dovrebbe essere uguale a quello indicato nella pagina di riepilogo (e in alcuni casi lo è) presenta un valore d'illuminamento minimo inferiore a quanto prescritto dalla norma. Siamo quindi a richiedere una verifica su tale incongruenza.

**I calcoli illuminotecnici realizzati sono coerenti con le normative di settore. Per l'equivalenza devono essere dimostrati, come detto nell'incontro, il raggiungimento delle interdistanze di progetto ai valori progettuali dalla categoria illuminotecnica di progetto.**

- Nelle tabelle progettuali "rilievo dei punti luce e interventi di adeguamento", nell'ultima colonna "progetto Rif" viene indicato, per ogni riga, il riferimento del calcolo illuminotecnico tipo da seguire per ogni corpo illuminante.

In tutte 3 le tabelle progettuali, in molti casi, la numerazione del calcolo illuminotecnico tipo, a cui far riferimento, non esiste. Ad esempio, viene indicato di far riferimento al calcolo 300, ma tale calcolo non esiste.

Siamo quindi a richiedere di allegare tutti i calcoli illuminotecnici mancanti.

**I calcoli di progetto sono riferiti a tutti gli impianti progettabili con caratteristiche omogenee. Per impianti per i quali non c'è omogeneità di almeno 3 punti luce consecutivi non si è potuto procedere alla progettazione puntuale fra l'altro come specificato anche nella UNI11248. La progettazione è**

stata comunque molto più conservativa di quanto richiesto della norma medesima che prevede una progettazione secondo certe categorie illuminotecniche per un numero di punti decisamente superiori. La progettazione come evidenziato anche nelle relazioni di progetto oscilla dal 70 all'80% dei punti del comune compreso artistico, incassi, bollard, punti luce completamente isolati, incroci non progettabili con classe C, etc..

- Nei computi metrici dei 3 progetti sono indicate le varie apparecchiature necessarie per la realizzazione della videosorveglianza e delle isole Wi-fi. Nelle planimetrie progettuali poste a gara però non c'è nessuna indicazione sull'architettura e posizionamento di tutte le apparecchiature indicate in computo metrico.

Considerando che il concessionario sulla base delle scelte indicate nel progetto definitivo, dovrà realizzare un progetto esecutivo riferito anche a tali impianti e considerando che il computo metrico posto a gara è frutto di valutazioni, rilievi e scelte progettuali, per valutare ciò che è stato proposto e proporre eventuali apparecchiature equivalenti, soprattutto dei centri stella, dei rilanci intermedi, delle antenne ripetizione segnale, il cui posizionamento è basilare e fondamentale per la corretta trasmissione dei segnali/dati, siamo a richiedere le planimetrie progettuali con posizionamenti di tutte le apparecchiature progettate e previste a computo per gli impianti di videosorveglianza e wi-fi.

*Le indicazioni delle posizioni del WiFi e delle telecamere di videosorveglianza sono definite e disponibili nella parte 4 dei progetti. La posizione esatta come definito nella stessa parte 4 verrà individuata in fase esecutiva, stanti i vincoli del bando LUMEN.*

- Relativamente alla sezione telecontrollo punto-punto, nel computo metrico e nelle schede tecniche è indicato il modulo wilamp lot controller (WiC-P). Tale modulo, come si evince dalle descrizioni progettuali è da installarsi all'interno del corpo illuminante è in grado di sfruttare la radiofrequenza per comunicare ed è fisicamente dotato di un'antenna filare (un pezzo di cavo penzolante). Contattato il produttore di tali moduli, ci è stata sconsigliata l'installazione dell'antenna filare all'interno del corpo illuminante perché ovviamente va a ridurre drasticamente il campo di portata del segnale radio. Questo comporterebbe, nei casi in cui l'interdistanza aumenti, un malfunzionamento dell'intero sistema di telecontrollo.

Una soluzione che ci è stata avanzata dal produttore dei corpi illuminanti posti a progetto è quella di forare il corpo illuminante e portare esternamente l'antenna filare che rimarrebbe però penzolante dal corpo illuminante stesso. Inoltre, il cavo che costituisce l'antenna filare, come confermato dal produttore dei moduli, non è idoneo né tecnicamente né meccanicamente per essere installato in ambiente all'aperto (a causa delle varie condizioni meteorologiche e alle sollecitazioni meccaniche dei becchi di volatili).

Quindi, viste tutte le problematiche tecniche che presenta la soluzione posta a progetto, la soluzione tecnicamente più idonea per garantire l'ottimale funzionamento del sistema di telecontrollo a onde radio, come confermato anche dal produttore dei moduli punto-punto, è quella di installare un'antennina di trasmissione esternamente al corpo illuminante. Tale apparato sarà certificato per l'installazione all'esterno e sarà di varie tipologie in base all'ambito di installazione (corpo illuminante stradale, arredo, etc.). Una soluzione del genere, che garantisce il funzionamento del sistema, solleva il futuro concessionario da probabili contestazioni/azioni da parte della stazione appaltante a causa di sicuri malfunzionamenti derivanti dall'adozione della soluzione posta attualmente a progetto.

Nelle schede tecniche e nel computo metrico non si fa nessun riferimento all'antennina esterna dedicata e necessaria alla trasmissione del segnale radio fra i moduli punto-punto.

Siamo quindi a richiedere alla stazione appaltante, visto che la soluzione progettuale proposta non garantisce il corretto funzionamento del sistema, l'accettazione di un'antennina esterna che potrà avere varie forme consone alla tipologia di installazione del corpo illuminante.

Siamo inoltre a richiedere che tale implementazione, economicamente non prevista nel computo metrico, sia accettata come miglioria proposta e non sia invece declassata perché aggiunge un'inevitabile apparecchiatura esterna al corpo illuminante.

*Il produttore da noi contattato per un riscontro ha confermato il corretto funzionamento dell'antenna filare all'interno dei corpi illuminanti così come prevista a progetto. Detto ciò, è in capo al Concorrente proporre la soluzione progettuale che ritiene più idonea, comunque nel rispetto delle indicazioni estetiche del progetto posto a base di gara.*

- In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese, con riguardo alla corretta ripartizione delle attività tra i membri del raggruppamento medesimo,

**Premesso che** l'attività di gestione degli impianti elettrici è indicata dal Bando quale attività principale mentre, con riferimento alla ripartizione dei requisiti in caso di partecipazione in ATI, l'art. 8.4. del disciplinare prevede quanto segue: *i*) i requisiti relativi all'attestazione di qualificazione SOA possono essere soddisfatti mediante raggruppamento di tipo verticale o misto; *ii*) il requisito di essere in possesso della qualifica di ESCO deve essere posseduto dal concessionario capogruppo;

**Si prega di confermare** la possibilità di partecipare nella forma di raggruppamento di tipo verticale, con la capogruppo mandataria (identificata nel soggetto che possiede la qualifica di ESCO) che eseguirà *(i)* la prestazione principale (ricorrendo nei limiti di legge alla facoltà di subappalto, e nello specifico all'uopo incaricando la mandante per l'esecuzione in subappalto di una parte della prestazione principale) nonché, sulla scorta di quanto ammesso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., sez. IV, 27/01/15, n. 374), *(ii)* anche alcune delle prestazioni secondarie (consistenti nell'erogazione di energia elettrica in tutti i Comuni che bandiscono la gara e nella manutenzione degli impianti in uno dei tre Comuni) e con la mandante (in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA richiesta dal bando), che invece eseguirà le rimanenti prestazioni secondarie *(a)* della messa in opera degli impianti di illuminazione pubblica in tutti i Comuni che bandiscono la gara e *(b)* della manutenzione degli impianti in due Comuni su tre.

il sub-appalto è un subcontratto che può certamente essere stipulato, con la relativa autorizzazione della stazione appaltante, con soggetti esterni al raggruppamento temporaneo e non già fra imprese che compongono lo stesso RTI. Se così non fosse, l'istituto del subappalto sarebbe de facto un mezzo per aggirare le quote dichiarate dalle imprese del raggruppamento. Dunque, escluderei la possibilità di un subappalto fra l'impresa mandataria di un RTI e l'impresa mandante.

Si ricorda che l'Autorità anticorruzione, in un parere del 2013, indica "Tutto ciò considerato, questa Autorità ritiene che non sia consentito alla mandante di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, dare corso all'esecuzione delle lavorazioni, mediante la stipulazione di contratti di subappalto delle medesime mandanti".